

Avvocato Michela Scafetta

Viale Africa, n. 120 - 00144 Roma

Tel./fax: 06.5922359

info@studiolegalescafetta.it scafetta@pec.it

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE E

RICHIESTA DI DECRETO MONOCRATICO

Per il signor **Giorgio CONTINO**, nata a Catania il 10.04.1990, residente in Agira (EN) alla via Dott. N. Palazzolo n.5, codice fiscale CNTGRG90D10C351S, elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell'avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U) che, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente ricorso, la rappresenta e difende.

Il sottoscritto procuratore, ai fini della ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *scafetta@pec.it*

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n.12, 00186 Roma,

Convenuto

per l'annullamento, previa sospensiva

Del **VERBALE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI n. 347016/2 di prot. del 2.11.2017**, notificato in pari data, attestante l'esclusione dal

concorso per l'arruolamento di 1598 carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a S.S. n. 25 del 31 marzo 2017, oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti.

FATTO e DIRITTO

1. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Violazione e travisamento del pubblico bando di concorso. Assoluta genericità dei criteri valutativi.

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.

In data 31 marzo 2017, veniva pubblicato il bando di concorso per l'arruolamento di 1598 carabinieri effettivi. Convocato per essere sottoposta alle prove concorsuali, il ricorrente veniva dichiarato "INIDONEO" agli accertamenti sanitari per **pitiriasi rosea di Gibert**.

In via preliminare, il ricorrente rappresenta, per la prima volta nella propria vita, alcuni giorni prima della convocazione alle suddette selezioni, manifestava alcune macchie sulla pelle che lo portavano a rivolgersi ad un dermatologo. Questi, in data 26.10.2017, diagnosticava tali macchie come pitiriasi rosea di Gibert, specificando che tale malattia "non necessita di terapia". In vista della convocazione alle selezioni, il ricorrente si faceva nuovamente visitare, in data 4.11.2017, e lo specialista, confermando la diagnosi, indicava "la patologia quasi completamente regredita".

A seguito di visita di selezione concorsuale, nonostante il ricorrente, assolutamente in buona fede ed in modo preventivo partecipasse l'Ufficiale medico dei certificati in suo possesso, il ricorrente veniva escluso dalle procedure concorsuali.

Tra le dermatosi di natura erito-squamosa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità distingue la pitiriasi rosea di Gibert, caratterizzata da lesioni di tipo eritemato-desquamativo, a decorso benigno ed autolimitante. Trattasi di una dermatite piuttosto frequente, di lieve o media entità, e facilmente risolutiva: tant'è che il più delle volte la pitiriasi rosea regredisce spontaneamente senza bisogno di terapie specifiche.

Come accennato, la pitiriasi rosea di Gibert risulta una dermatosi piuttosto comune, che colpisce soprattutto soggetti di età compresa tra i 10 ed i 40 anni, senza apprezzabile distinzione di sesso. Le statistiche mediche hanno riportato un picco di pazienti affetti da pitiriasi rosea di Gibert durante la stagione primaverile ed autunnale, ma non è tuttora chiaro il meccanismo scatenante, né tantomeno la correlazione diretta tra le stagioni intermedie e la manifestazione della pitiriasi rosea.

Ad ogni modo, la malattia rappresenta il 2% di tutte le dermatosi e, nella popolazione generale, registra un'incidenza pari allo 0,14%. Le forme recidive di pitiriasi rosea di Gibert sono poco frequenti e, tra le dermatosi pitiriasiche, queste si manifestano solamente nel 3% dei pazienti affetti. Non sono necessarie terapie mirate, poiché la dermatosi tende a regredire spontaneamente in circa 4-5 settimane dall'esordio.

In definitiva il ricorrente, per la prima volta nella sua vita –ma

sfortunatamente in concomitanza delle prove concorsuali- è stato colpito da semplice patologia per la quale non è nemmeno richiesto alcun trattamento farmacologico. Inoltre, al momento della visita medica concorsuale, la patologia era in fase di regressione e ormai prossima al completo excursus clinico con completa guarigione. Vieppiù. Il tutto è stato preventivamente segnalato e supportato da certificazione sanitaria specialistica.

Ora, come specificato dalle NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1598 ALLIEVI CARABINIERI (pag. 3) i coefficienti sanitari del concorso in essere (e comunque di ogni concorso militare) vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”.

In tale decreto, non vi è la minima menzione alla pitiriasi rosea di Gibert quale motivo di esclusione e/o di non idoneità all’arruolamento.

Nella parte Direttiva, punto 8, si menziona che *“Per le patologie non specificate nell’elenco o nella presente direttiva si applicano le disposizioni riguardanti l’apparato o l’organo interessato, facendo ricorso al criterio dell’analogia o dell’equivalenza con le imperfezioni e le infermità ivi contemplate”*. **Ma ancora, non vi è la minima menzione a patologie che, per analogia alla pitiriasi, siano motivo di non idoneità.**

Ancora, il decreto ministeriale, menziona quali motivi di non idoneità, alla lettera U) *Dermatologia*:

Le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali;*
- dermatite atopica e dermatite allergica da contatto;*
- orticaria cronica;*
- psoriasi;*
- alopecia areata;*
- acne, iperidrosi e ittiosi;*
- nevi congeniti giganti;*
- epidermolisi bollosa.*

Si evince ancora che la pitiriasi rosea di Gibert non viene menzionata tra le patologie invalidanti all'idoneità al servizio militare.

Appare quindi di tutta evidenza che non essendovi nell'elenco tassativo delle imperfezioni e delle inabilità la patologia attribuita al ricorrente, il provvedimento di inidoneità impugnato è annullabile per violazione della normativa di riferimento, dalla quale il provvedimento stesso pretende di trarre la sua legittimità.

È ormai assodato che in ogni concorso pubblico, qualsiasi provvedimento, seppur discrezionale della commissione esaminatrice, deve essere motivato secondo quanto previsto dall'art. 3 legge n. 241/90; nel caso di specie, è mancata la motivazione, asserendo la non idoneità del candidato in base ad una patologia che non prevede alcun tipo di inibizione.

Non risulta allo scrivente alcun precedente giurisprudenziale simile, perché, appunto, mai nessun candidato è stato dichiarato non idoneo a causa della

pitiriasi rosea di Gibert. In fattispecie riconducibili –per altre patologie-, però, il tribunale amministrativo ha delegato a commissione medica di altra FF.AA./FF.OO. la visita per accertare, o meno, l' idoneità del candidato (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. 30 giugno 2011, n. 5722). In ogni modo, nel nuovo processo amministrativo disciplinato dal d.lgs 104/2010, il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio appare sempre ammissibile ove, come nel caso di specie, si ravvisi la sua indispensabilità. Sia l'art. 19, comma 1, che il successivo art. 63, comma 4, del c.p.a. chiariscono che il giudice può farsi assistere da un consulente, qualora risulti l'indispensabilità, dovendo altresì preferire lo strumento della verifica. Ragion per cui, nessun limite appare seriamente configurabile per impedire, nel caso di specie, una consulenza tecnica, già ammessa nel processo amministrativo in materia di pubblico impiego, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 10 aprile 1987, nonché in materia di giurisdizione esclusiva, in virtù dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che consente al giudice di avere non solo l'ausilio di cognizioni tecniche non possedute, ma anche di affidare al consulente il compito di constatare taluni particolari fatti della causa, fornendo i chiarimenti tecnici ritenuto più opportuni. Si tratta quindi di una novità che, pur riguardando un profilo processuale, assume un rilievo importante nella disamina della questione che si occupa, relativamente all'accertamento effettuato dalla commissione sanitaria e al tasso di incisività del sindacato giurisdizionale.

In ogni caso può comunque procedersi con verifica, avvalendosi con specialisti appartenenti alla stessa amministrazione, per chiarire l'errore tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice che, nell'elaborare i dati

sanitari del ricorrente, li ha inquadrati – con travisamento dei fatti- in una patologia che in realtà non è motivo di inidoneità.

Alla luce di quanto sopra, essendo il provvedimento impugnato frutto di una mera valutazione tecnica e non di una decisione adottata in base al potere “discrezionale” della P.A., dovrà e potrà essere oggetto di annullamento in quanto errato, illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente.

Per tali aspetti, il provvedimento impugnato appare senz’altro adottato, dal punto di vista del sindacato estrinseco, **in violazione di legge**, in quanto in contrasto con la direttiva tecnica, regolante le cause tassative di non idoneità al servizio militare e inoltre affetto da **eccesso di potere**, sotto il profilo sintomatico del difetto di istruttoria circa l’omesso esame dei certificati prodotti dal candidato.

Nonostante la validità del principio secondo cui, in sede di giudizio di idoneità di un soggetto a prestare servizio nelle FF.AA., l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione delle fasi concorsuali ad opera della competente Commissione per gli accertamenti sanitari, il cui giudizio è definitivo per legge ed è riferito ad un preciso evento temporale (giorno della visita concorsuale) e che le valutazioni compiute, avendo carattere eminentemente tecnico – discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per **macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte** (cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465 e 12 aprile 2001, n. 2254), tali assunti non precludono al giudice, in presenza di

elementi che possono far dubitare della correttezza, nei limiti indicati, della verifica di idoneità effettuata dall'Amministrazione in sede di visita medica, **di tenere adeguatamente conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime** ed anche in ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento v. Cons. St. IV, 27 ottobre 2003, n. 6669).

Per tutti i motivi esposti, l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, contro richiesta, Vorrà

in via cautelare:

1. valutare la sussistenza del *fumus boni juris* per quanto esposto in punto di fatto, con particolare riferimento a tutti i motivi meglio esposti nel ricorso e del *periculum in mora*, tenuto conto che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha proseguito le prove concorsuali degli aspiranti ritenuti, non permettendo al ricorrente completare l'iter concorsuale.
2. Intimare all'Amministrazione, pertanto, il proseguo del ricorrente alle prove consecutive e conclusive del concorso.

Istanza di sospensione inaudita altera parte^[1]_{SEP}

Ecc.mo Sig. Presidente, ^[1]_{SEP} nel caso di specie, ci si permette di articolare anche un'istanza cautelare inaudita altera parte con contestuale domanda di ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale fissata per il prossimo 24 novembre 2017 e nell'immissione in servizio

fissata per il mese di dicembre 2017, con riferimento al fatto che il mancato svolgimento della prova orale potrebbe sancire una tardiva immissione in Servizio permanente, in considerazione del fatto che ad oggi il ricorrente ha già effettuato e superato brillantemente le prove precedenti alla visita medica. [1]
[SEP]

nel merito:

1. previo accertamento della fondatezza della richiesta avanzata, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il VERBALE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI n. 347016/2 di prot. del 2.11.2017 e tutti gli atti conseguenti e successivi al predetto documento.
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.

Salvezze ampie ed illimitate.

Si allegano tutti i documenti come citati in narrativa.

Roma, 13 novembre 2017

Avv. Michela Scafetta

**Michela
Scafetta** Firmato digitalmente
da Michela Scafetta
Data: 2017.11.13
13:31:48 +01'00'

